



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO"

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate, Sportivo, Quadriennale  
89900 Vibo Valentia

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### PREMESSA

*Le norme del Regolamento interno del Liceo promuovono nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa per sviluppare negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali.*

### REGOLE GENERALI

Art. 1 - La scuola attraverso tutte le sue componenti ha il compito di attuare la formazione della persona e concorrere ad assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 2 - Tutti coloro che operano nella scuola sono tenuti al rispetto dei diritti e delle idee altrui, a mantenere un comportamento corretto nei rapporti reciproci, ed a concorrere alla salvaguardia delle strutture e del patrimonio della scuola.

Art. 3 - A tutte le categorie di persone operanti nella scuola e ai genitori degli studenti sono di obbligo la conoscenza e il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento quale garanzia del buon funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Art. 4 - La scuola è un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono tenere un comportamento corretto e adeguato. È quindi responsabilità di ciascuno usare con la massima cura le suppellettili, i libri, le attrezzature didattiche in genere e gli stessi beni strutturali dell'Istituto, ivi compresi gli spazi esterni. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati ed è tenuto a vigilare sul comportamento di tutti.

Art. 5 - Gli alunni avranno cura delle rispettive aule, badando al mantenimento della pulizia e dell'igiene e prestando attenzione affinché porte, banchi e pareti non vengano deturpati con scritte, graffiti o altro. Se il danno avviene in classe, qualora il responsabile non venisse individuato, la sanzione sarà a carico dell'intera classe. Per eventuali danni a carico dell'Istituto (bagni, ingresso, corridoi, laboratori, palestre, cortile ...), nell'impossibilità di individuare il responsabile, si attingerà al fondo cassa studenti (contributo volontario). In caso

Sito internet:

[www.liceobertovv.edu.it](http://www.liceobertovv.edu.it)

E-mail: [vvps01000r@istruzione.it](mailto:vvps01000r@istruzione.it)

Pec: [vvps01000r@pec.istruzione.it](mailto:vvps01000r@pec.istruzione.it)

CAICA Test Center ECDL



Sede Accreditata  
di Esami



Cambridge English

Exam Preparation Centre

Sede Via degli Artigiani – C.da Bitonto  
89900 - Vibo Valentia  
Telefono 0963 991022;  
C.F.: 96013520794



contrario, lo studente individuato o l'intera classe saranno chiamati al risarcimento pecuniario o, con un lavoro pomeridiano, alla bonifica a proprie spese dell'aula o dell'ambiente deturpato.

Art. 6 - Docenti, personale ATA (Assistenti, Tecnici, Amministrativi) e studenti devono personalmente vigilare sui propri effetti personali. L'Istituto non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri locali scolastici.

Art. 7 - La scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti. All'inizio di ogni anno scolastico gli Organi Collegiali concordano le modalità di lavoro (nell'ambito delle rispettive competenze). Nel primo/secondo Collegio dei Docenti dell'anno scolastico viene deliberata la programmazione annuale delle riunioni, nella quale sono indicate le date delle riunioni e gli orari di svolgimento.

Art. 8 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo, partecipare alla vita scolastica con modi composti e vestiario adeguato, consono all'ambiente educativo e relazionale dell'Istituto. Essi devono avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.

Art. 9 - La puntualità nella osservanza dell'orario è un dovere di tutti e costituisce condizione indispensabile per il buon funzionamento della vita scolastica.

Art. 10 - Il **registro elettronico** è un atto pubblico ufficiale, sottoposto a verifica e a controlli ispettivi: tutti i docenti sono tenuti a compilarlo ed aggiornarlo quotidianamente.

Art. 11 - A persone esterne che non hanno rapporti con la scuola è vietato entrare nell'Istituto senza autorizzazione della Dirigenza. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull'osservanza di questa norma e sono responsabili per la propria competenza.

Art. 12 - **Il divieto di fumare** nei locali dell'Istituto, oltre a configurarsi come un impegno educativo generale per la difesa della salute, è regolato e disciplinato dalla legge vigente nel nostro ordinamento giuridico. È vietato il fumo all'interno della scuola, nel cortile ed in ogni spazio di pertinenza dell'Istituto. Tale divieto è disciplinato da apposita normativa e pertanto soggetto a sanzioni disciplinari e pecuniarie a carico di tutto il personale della scuola (art. 7 L. 584/75). È vietato anche l'uso di sigarette elettroniche.

Durante le attività didattiche anche esterne (viaggi, visite guidate ...) e quelle di sorveglianza nell'area scolastica esterna, data l'azione educativa cui è comunque tenuto, il personale scolastico in servizio con gli studenti non potrà fumare nelle aree consentite, per non entrare in palese contrasto con gli obiettivi del POF e delle attività di educazione alla salute deliberate dalla scuola.

Art. 13 - In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato a studenti, docenti e personale ATA l'uso dei **telefoni cellulari** e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare – senza il consenso scritto della/e persona/e – immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmate), voci o suoni: tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy secondo il D.L. 30/06/2003.

Art. 14 - È vietato l'utilizzo del **telefono cellulare** e dei vari dispositivi elettronici durante le ore di lezione e nelle attività in cui siano coinvolti alunni nella scuola (corsi di recupero, incontri con organizzazioni esterne, iniziative di Alternanza Scuola Lavoro, ...)

L'uso dei suddetti strumenti è consentito quando il Consiglio di Classe o i singoli docenti lo autorizzino per fini o necessità didattiche chiaramente espresse e condivise.

L'uso dovrà essere sempre e comunque pertinente all'attività svolta.

Durante lo svolgimento delle attività di insegnamento, il divieto di utilizzare i telefoni cellulari, se non per motivi strettamente legati al servizio, opera anche nei confronti del personale docente.

All'ingresso in aula all'inizio delle lezioni e dopo l'intervallo, tutti i cellulari e i vari dispositivi elettronici dovranno essere depositati in una scatola da collocarsi in un punto stabilito di comune accordo.

E' vietato l'uso del telefonino o di altro dispositivo elettronico per effettuare qualunque ripresa all'interno delle classi e dell'istituto (se non espressamente autorizzata dal docente). L'accertamento della violazione e l'identificazione dei responsabili comporta l'avvio di un procedimento disciplinare sia per lo studente che per il docente presente in classe.

La custodia dei cellulari sarà di esclusiva responsabilità degli studenti sia durante lo svolgimento delle lezioni che durante i cambi d'ora, l'intervallo, le attività svolte in laboratorio e in palestra: si raccomanda pertanto di non lasciare mai l'aula incustodita.

In caso di violazione verranno applicate le sanzioni indicate nel Regolamento di Disciplina.

I docenti possono autorizzare l'alunno, solo ed esclusivamente per le emergenze legate a problemi di salute o a casi particolari, a comunicare con i genitori utilizzando il proprio telefono collocandosi nello spazio antistante la porta dell'aula, in modo che il docente possa verificarne la veridicità.

## **ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA**

### **VIGILANZA, INGRESSO, USCITA DEGLI ALUNNI, SVOLGIMENTO DELLA MATTINATA DI LEZIONI**

Art. 15 - La vigilanza sugli alunni è funzione primaria dei collaboratori scolastici, che di essa sono responsabili durante l'ingresso e durante l'attività scolastica, negli spazi comuni, durante l'intervallo, in concorso con il personale docente. I collaboratori scolastici devono sorvegliare gli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni, in caso di momentanea assenza degli insegnanti.

Art. 16 - I docenti, alla prima ora di lezione, sono tenuti a presentarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio e a sorvegliare l'uscita degli alunni l'ultima ora. Sono responsabili della vigilanza nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante l'attività scolastica.

Art. 17 - Per motivi di sicurezza, non è consentito far entrare gli alunni nell'Istituto precedentemente al suono della prima campanella d'ingresso. Solo in caso di maltempo è consentito sostare nell'Istituto prima dello squillo della campanella di ingresso dietro autorizzazione del genitore che se ne assume la responsabilità sotto ogni profilo.

Art. 18 - L'entrata in classe dei docenti al **cambio dell'ora** deve essere effettuata in maniera celere e puntuale.

Durante il cambio dell'ora di lezione gli studenti, di norma, non devono uscire dalle aule.

Art. 19 - È espressamente vietato allontanare lo studente dall'aula: in caso di comportamento indisciplinato il docente sanzionerà lo studente con apposito provvedimento disciplinare proporzionato alla infrazione.

Art. 20 - Nessun allievo può sostare nei corridoi o in prossimità dei punti ristoro/macchinette bar durante l'orario delle lezioni.

**L'uscita dall'aula**, di breve durata, durante lo svolgimento delle lezioni è autorizzata dal docente solo per giustificata necessità e viene concessa solo ad uno studente per volta per gli studenti, due alla volta per le studentesse.

Art. 21 - **L'intervallo** ha la durata di quindici minuti, fra la terza e la quarta ora di lezione e si svolge anche nel cortile della scuola.

**Durante l'intervallo** gli studenti possono uscire liberamente negli spazi comuni della scuola. Gli studenti sono tenuti a non recare danno alle persone e/o alle cose e a tenere pulita la propria aula e i servizi, nello spirito di una cortese collaborazione con i collaboratori scolastici. La sorveglianza nell'aula sarà svolta dai docenti che prestano servizio nelle classi prima dell'intervallo; la sorveglianza ai piani sarà svolta dal personale ausiliario che, comunque, anche in ogni altro momento, esercita una sorveglianza generica. La sorveglianza si attua anche nelle aree esterne e viene inserita nei piani di vigilanza del personale ausiliario.

Art. 22 - La sorveglianza sugli accessi si ritiene fattore di sicurezza primario per evitare l'ingresso non autorizzato di persone nella scuola.

Onde evitare e prevenire l'accesso incontrollato di estranei nell'area scolastica, il cancello pedonale di accesso (non rappresentando una uscita di sicurezza) rimarrà chiuso per l'intera durata delle attività didattiche.

Art. 23 - Non è consentito agli alunni abbandonare l'istituto, nemmeno temporaneamente; non è consentito, se non in caso di emergenza, l'uso delle uscite di sicurezza.

Art. 24 - In caso di **emergenza** che prevede l'evacuazione immediata dell'edificio senza altra autorizzazione, l'allarme viene dato mediante apposito "segnale acustico di abbandono" di cui viene data informazione pratica all'inizio dell'anno scolastico. Al suono di detto segnale e comunque in caso di emergenza (evacuazione, grave infortunio, etc.), il personale addetto alla portineria si recherà immediatamente ad aprire i cancelli grandi abilitati all'evacuazione e all'accesso dei mezzi di soccorso.

Art. 25 - È vietato, per motivi igienici e di sicurezza, introdurre all'interno delle classi cibi, dolciumi, bevande o altro in occasione di ricorrenze varie.

## RITARDI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI INDIVIDUALI

Art. 26 - Le **assenze** degli studenti vanno tassativamente segnate sul registro elettronico di classe dal docente della prima ora.

Art. 27 - L'alunno assente per motivi di salute, familiari o sportivi dovrà presentare la **giustificazione** relativa ai motivi della mancata frequenza.

La giustificazione non è cumulativa di più assenze non continuative.

In caso di assenza per malattia, se essa si è protratta per più di cinque giorni, compresi i festivi intermedi o terminali, al rientro a scuola lo studente dovrà, oltre la giustificazione, produrre obbligatoriamente **certificato** medico attestante l'avvenuta guarigione.

In caso di assenza per motivi di famiglia, se essa si è protratta per più di cinque giorni, compresi i festivi intermedi o terminali, oltre la giustificazione, lo studente al suo ritorno a scuola, dovrà obbligatoriamente produrre lettera giustificativa che espliciti i motivi dell'assenza. Ove possibile, tale nota giustificativa andrà prodotta preventivamente.

Non si accettano certificati post datati con valore retroattivo ovvero certificati medici rilasciati a distanza di tempo dalle avvenute assenze dell'allievo per giustificare le stesse.

**L'alunno consegna il certificato al docente coordinatore della classe.**

Art. 28 - Le **assenze di massa sono considerate arbitrarie** quando incidono sul regolare svolgimento dell'attività didattica, sono considerate assenze a tutti gli effetti.

Le assenze per partecipare a manifestazioni sostenute a livello nazionale e internazionale e di interesse collettivo non sono da considerarsi assenze arbitrarie.

Non è da considerarsi assenza la partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola (gare, olimpiadi, stage, visite guidate).

Art. 29 - Per eventuali **ritardi**, aventi carattere di eccezionalità, lo studente viene accettato in classe dal docente.

L'ora d'ingresso verrà annotata sul registro. I ritardi abituali e non supportati da adeguata motivazione, incideranno sull'attribuzione del voto di comportamento.

I docenti sono obbligati a riportare sul registro elettronico l'entrata dello studente, anche se di un minuto. Ciò al fine di tracciare l'effettiva presenza a scuola a prescindere dal peso attribuito al ritardo medesimo.

Art. 30 - Le richieste di **uscita anticipata** per visita medica ospedaliera o per problemi personali o familiari vengono concesse solo ed esclusivamente su richiesta dei genitori e dietro esibizione del documento di riconoscimento i cui dati saranno registrati dalla scuola per eventuali controlli. I genitori si assumono la responsabilità del caso sotto ogni profilo.

Art. 31 - In caso di improvvisa indisposizione o infortunio, direttamente dalla Scuola saranno informati i Genitori che provvederanno a prelevare lo studente. Nella impossibilità o in caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso. In caso di malattia congenita o cronica o di patologia che preveda la somministrazione di farmaci autorizzata dalla medicina di comunità, il

Dirigente Scolastico dovrà essere formalmente informato e dovranno essere fornite le istruzioni opportune.

Art. 32 - Durante i trasferimenti da sede a luoghi didattici esterni (palestre, altre scuole, ecc.), secondo la vigente normativa, gli studenti sono accompagnati da docenti e/o dal personale ausiliario e devono comportarsi in modo disciplinato e corretto, così come durante gli spostamenti all'interno della scuola.

Art. 33 - Ogni allontanamento da parte degli alunni dalla classe o dall'istituto senza la dovuta autorizzazione è considerato arbitrario e pertanto soggetto a sanzioni disciplinari.

### **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

Art. 34 - Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento.

Art. 35 - Il Consiglio d'Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, stabilisce le modalità di ricevimento dei Genitori, secondo un calendario che viene elaborato all'inizio dell'anno tenuto conto delle proposte avanzate dalle altre componenti.

Ulteriori colloqui non calendarizzati potranno essere richiesti per appuntamento concordato col docente.

I "Ricevimenti Generali", volti di preferenza ad agevolare i rapporti Scuola-Famiglia nei casi in cui i genitori non si siano potuti recare ai ricevimenti del mattino dei Docenti, si svolgono tre volte all'anno di pomeriggio, secondo il Piano Annuale delle Attività.

Specifici "Incontri per Appuntamento" vengono richiesti dal DS per conferire con genitori di alunni con particolari problemi, ovvero dalle famiglie per segnalare al DS o ai suoi collaboratori particolari problemi o situazioni.

Ogni qual volta il docente ne faccia richiesta, avvengono "comunicazioni ai genitori" per particolari situazioni relative all'andamento didattico, a quello disciplinare o ad assenze prolungate.

Art. 36 - L'organizzazione dettagliata dell'attività scolastica (orari e altre modalità organizzative) verranno definite in apposite circolari del Dirigente.

Art. 37 - I genitori sono tenuti a visitare costantemente il **sito web dell'istituto**, per le comunicazioni di interesse generale sulla vita della scuola, e l'area riservata del **registro elettronico** per controllare la situazione dei figli (assenze, i ritardi e/o le uscite anticipate, i voti ottenuti in ciascuna disciplina e le eventuali note, prendere visione della programmazione delle verifiche). La scuola assolve al suo compito di informare le famiglie una volta pubblicate le notizie di interesse (o riservate in area riservata) e non risponde del mancato controllo delle stesse da parte dei genitori.

---

### **VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

Art. 38 - Le uscite culturali ed i viaggi d'istruzione devono essere stabiliti nel quadro della programmazione didattica ed organizzativa annuale a cura dei Consigli di Classe per la parte relativa agli obiettivi culturali e didattici. I criteri generali che regolano a tale attività sono approvati dal Collegio dei Docenti e costituiscono parte integrante del PTOF.

Art. 39 - Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le lezioni fuori sede e gli scambi sono regolati negli aspetti generali dalla normativa vigente, negli aspetti particolari dalle delibere del Consiglio di Classe, Dipartimento o dal Consiglio d'istituto, cui si rinvia.

## **USO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE**

### **BIBLIOTECHE, PALESTRE, LABORATORI**

Art. 40 - L'accesso e la frequenza della biblioteca, delle palestre, dei laboratori saranno opportunamente regolamentati.

### **SEGRETERIE**

Art. 41 - Il servizio di segreteria è regolato dalle esigenze dell'Istituto; l'accesso agli uffici è disciplinato dall'orario di ricevimento affisso agli sportelli e pubblicato sul sito dell'Istituto.

Art. 42 - I fruitori del servizio di segreteria sono tenuti a rispettare i tempi strettamente necessari a soddisfare le esigenze amministrative, senza costituire motivo d'intralcio al lavoro degli impiegati.

### **COMUNICAZIONI, BACHECHE**

Art. 43 - La scuola assicura la dovuta pubblicità alle attività dei suoi organi, anche con specifiche bacheche differenziate e riservate: una per la comunicazione dei Genitori, una per gli Studenti, una per i Docenti, una per la RSU ed una per il Personale ATA.

Ogni componente gestisce autonomamente la propria bacheca. In appositi spazi potranno essere pubblicizzati i comunicati o i testi presentati anche da singoli studenti, ma sempre previamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. Tutti i testi dovranno essere sempre redatti secondo le regole della civile convivenza e dovranno essere sempre firmati dagli estensori.

Art. 44 - All'interno dell'istituto e sul sito internet del Liceo sono vietate l'affissione e la diffusione di volantini pubblicitari, commerciali e di propaganda politica.

Art. 45 - Negli spazi approvati ed a ciò riservati, gli studenti possono esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianze della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, purché siano nell'ambito dei dettami costituzionali, rispettosi delle diverse identità che coesistono nel liceo e preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico.

Uno spazio per piccoli annunci è messo a disposizione dei soli studenti, i quali sono ritenuti direttamente responsabili del testo dell'annuncio stesso.

L'uso dello spazio di informazione esige il rispetto delle norme di convivenza civile e della dignità delle persone, pur nella garanzia della libertà di espressione di ognuno. Ove ciò non avvenga e/o non si rispettino le indicazioni di cui sopra, il dirigente scolastico dispone la rimozione.

Art. 46 - Le comunicazioni alle famiglie verranno inviate tramite gli alunni e tramite il registro elettronico.

## **ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI**

Art. 47 - Nell'Istituto opera un Comitato Studentesco, costituito dai rappresentanti eletti degli Studenti nelle classi. Il Comitato, che deve eleggere un Presidente ed un Vice Presidente, si riunisce normalmente di pomeriggio; solo eccezionalmente presentando motivata richiesta al Dirigente può riunirsi di mattina per affrontare tematiche di carattere urgente e straordinario.

Art. 48 - Tutte le componenti scolastiche possono richiedere ed ottenere, compatibilmente con le disponibilità, l'uso di aule fuori orario per incontri, presentando richiesta scritta al dirigente scolastico. Per gli alunni sottoscriverà la richiesta, assumendosene la responsabilità, o un docente o uno studente maggiorenne appartenente al comitato studentesco (art. 4 regolamento attuativo della D.M. 133, 3/4/1996).

Art. 49 - Le **assemblee di classe** hanno la durata di un'ora e si effettuano su richiesta degli alunni da presentare al Dirigente Scolastico, previa concessione dell'ora da parte del docente interessato. Il verbale dell'assemblea di classe va consegnato al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore per la valutazione delle problematiche evidenziate.

Art. 50 - **L'assemblea di Istituto** è concessa, su richiesta dei Rappresentanti di istituto a partire dalla terza ora. A causa della mancanza di un locale idoneo, il Collegio dei Docenti nella seduta del 5 settembre 2018 ha deliberato un numero di 4-5 assemblee di cui una concomitante con le Elezioni dei rappresentanti di istituto e di classe e le altre che dovranno svolgersi entro il 30 aprile.

Ai sensi della normativa vigente sono interdette riunioni di classe o di istituto nel mese di maggio.

## **VALIDITÀ E DURATA**

Art. 51 - Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, e viene affisso all'Albo di Istituto; dopo tale termine, esso potrà essere impugnato davanti al TAR o al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza. Esso può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso.

---

Art. 52 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.



## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **PREMESSA**

Il presente regolamento disciplinare ha come finalità l'educazione degli alunni all'osservanza delle regole, al rispetto degli altrui diritti e all'impegno nell'adempimento dei propri doveri; nello specifico, si propone di promuovere l'acquisizione della consapevolezza dei comportamenti che trasgrediscono le regole condivise e del loro disvalore, al fine di recuperare valori di convivenza sociale e civile, favorire la crescita del senso di identità, appartenenza e responsabilità.

La sanzione disciplinare non è quindi fine a sé stessa, ma è un mezzo per raggiungere l'obiettivo educativo. L'intervento disciplinare è autonomo e non influisce direttamente sulla valutazione del profitto dell'alunno, fermo restando che la responsabilità disciplinare è personale. I contenuti del presente Regolamento sono definiti coerentemente con quanto stabilito dal vigente Regolamento d'Istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il presente Regolamento di disciplina fa riferimento ai seguenti testi legislativi:

- DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 dal DPR 21 novembre 2007, n.235
- Nota MIUR 4 luglio 2008
- Direttiva MIUR n.30 del 15 marzo 2007 (uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici)
- Legge 3/2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole)
- DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti)
- L. 241/1990 e successive modifiche e D.P.R. 184/2006 "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi".
- Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- L. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo".
- DPR 122 del 22/6/2009 (artt. 1 e 7) "Valutazione degli alunni"
- D.lgs 62/2017 (artt. 1, 13) "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze"

### **ELENCO DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

Con riferimento al DPR 24 giugno 1998, n.249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", si ribadiscono le posizioni giuridiche attive e passive degli studenti

declinate in diritti e doveri, di cui all'articolo 2 e 3 del citato Decreto e parte fondante della finalità dello Statuto, di seguito riportati e richiamati.

#### Art. 2 (Diritti)

**1. Diritto di formazione.** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. (omissis)

**2. Diritto di riservatezza.** La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

**3. Diritto di informazione.** Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

**4. Diritto di partecipazione e valutazione.** Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. (omissis) Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. (omissis)

**5. Diritto di consultazione.** Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

**6. Diritto di apprendimento e scelta.** Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. (omissis)

**7. Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa.** Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. (omissis)

**8. Diritto di assicurazione e garanzia.** La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

**9. Diritto di assemblea.** La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

**10. Diritto di attività associative.** (omissis)... l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. (omissis)

#### Art. 3 (Doveri)

**1. Dovere di frequenza e impegno.** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

**2. Dovere di rispetto altrui.** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

**3. Dovere di comportamento.** Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

**4. Dovere di rispetto delle disposizioni.** Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

**5. Dovere di rispetto delle strutture ed attrezzature.** Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

**6. Dovere di rispetto dell'ambiente.** Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Costituiscono mancanze e infrazioni disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 249/98, i seguenti comportamenti:

- frequenza irregolare delle lezioni, assenze ingiustificate, ritardi, abituale negligenza nell'assolvere gli impegni di studio;
- violazione di disposizioni debitamente comunicate relative alla organizzazione della vita scolastica, violazione di disposizioni previste dai Regolamenti d'Istituto;
- atti o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola o atti che offendano l'identità culturale altrui in qualunque forma ciò avvenga;
- comportamenti che direttamente o indirettamente possano arrecare danno alle persone;
- comportamenti che direttamente o indirettamente possano arrecare danno alla struttura, ai macchinari, agli arredi, ai sussidi didattici.

## **CATEGORIZZAZIONE DI MODELLI COMPORTAMENTALI**

### **Premesse (indicazioni del MIUR, nota 4 luglio 2008):**

Nel classificare le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si è seguito un criterio di gradualità e proporzionalità.

La sanzione disciplinare ha innanzitutto una funzione educativa e mira al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

### **Aggravanti/attenuanti**

Nella individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

Si considerano attenuanti:

- **l'atteggiamento di inconsapevolezza della mancanza in cui si è incorsi**
- la involontarietà
- l'aver reagito a una provocazione

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità.

**Si considerano aggravanti:**

- la reiterazione di un comportamento scorretto
- il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto.

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

- Tipologia delle sanzioni in ordine di gravità crescente
- richiamo scritto
- nota disciplinare scritta
- ammonizione scritta (censura)
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) da 1 a 15 giorni
- allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico (espulsione)
- esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato

A discrezione dell'organo deputato a comminare la sanzione, l'allontanamento temporaneo dalla scuola potrà essere sostituito da "sospensione con obbligo di frequenza", al fine di non privare l'alunno della possibilità di frequentare le lezioni curricolari o di non compromettere la validità dello scrutinio finale.

Durante il periodo di allontanamento temporaneo dalla scuola (sospensione) da 1 a 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**Per i rappresentanti degli studenti**, anche facenti parte della componente alunni degli OO. CC., e più in generale, per gli studenti che rivestono una carica di rappresentanza, che si rendono protagonisti, nell'esercizio della propria funzione, di comportamenti irrispettosi, irriguardosi o comunque tali da risultare lesivi dell'onore e della dignità altrui, del rispetto dei ruoli e delle funzioni di chi governa e/o dirige l'Istituzione e/o che ricorrono alla violenza, anche verbale, e/o danneggiano gli spazi comuni e/o gli arredi dell'Istituzione scolastica, **è prevista l'immediata decadenza dalla funzione.**

Il provvedimento d'urgenza, predisposto dal Dirigente scolastico, ratificato dal Consiglio di Classe competente, è adottato dal Consiglio d'Istituto. La funzione resasi vacante, verrà occupata dall'alunno risultato primo dei non eletti.

Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente

1. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...);

2. infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola;
3. danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza;
4. mancata restituzione di testi della Biblioteca.

<b>Tipologia di mancanze</b>	<b>Descrizione della mancanza disciplinare</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo deputato a comminare la sanzione</b>
<b>A. Mancanze disciplinari lievi</b>	Non tenere con cura il proprio materiale	Nota generica; se reiterato: nota disciplinare	Docente/Doc. coordinatore / DS
	Non svolgere regolarmente e con cura il lavoro assegnato a casa e a scuola	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Dimenticare il materiale didattico	Nota generica; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Disturbare e/o svolgere attività non pertinenti durante la lezione	Nota generica; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Usare un linguaggio e un comportamento non consoni all'ambiente scolastico	Nota generica; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente scolastico: l'allievo sporca il proprio banco o l'aula o altri ambienti in cui si svolge l'attività didattica	Nota generica; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Uso scorretto del cellulare: cellulare acceso durante la lezione e/o non riposto all'inizio dell'ora	Nota generica; Se reiterato: Ammonizione scritta e ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore	Docente Docente / DS / Collaboratori del DS
	Rimanere fuori dall'aula oltre il necessario durante le ore di lezione o nei cambi d'ora e/o d'aula	Richiamo scritto; se reiterato: nota disciplinare	Docente
	Non giustificare o giustificare con ritardo (oltre il terzo giorno) assenze e entrate/uscite fuori orario.	Nota disciplinare	Docente
	Accumulare 5 ritardi reiterati	Nota disciplinare	Coordinatore di classe
Comportamento – isolato e/o casuale – offensivo o denigratorio verso persone	Nota disciplinare	Docente	

	Mancata osservanza delle disposizioni date dal personale della scuola	Nota disciplinare	Docente / DS
	Cedere a terzi le proprie credenziali di accesso al registro elettronico	Nota generica;	Dirigente Scolastico
<b>B. Mancanze disciplinari gravi</b>	Usare un linguaggio scurrile (turpiloquio, bestemmie) e/o offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola	Nota disciplinare	Docente
	Copiatura durante una verifica: durante la verifica lo studente viene trovato in possesso di materiale non consentito per lo svolgimento della prova (fogli, appunti, ...) e/o durante la correzione il docente accerta il plagio evidente e verificato	Nota disciplinare; e alla prova viene attribuito un punteggio gravemente insufficiente (con nota di motivazione)	Docente
	Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze didattiche, durante le ore di attività curricolare ed extracurricolare o durante una verifica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D. Lgvo 196/2003 come richiamate dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007	Nota disciplinare e ritiro temporaneo del cellulare per restituzione diretta al genitore.  Se tale inosservanza avviene durante una verifica (orale o scritta) ciò determina la valutazione della prova con l'attribuzione di un punteggio gravemente insufficiente (con nota di motivazione)	Docente / DS / Collaboratori del DS
	Non rispettare il divieto di fumo all'interno e nelle pertinenze dell'Istituto	Ammonizione scritta e multa prevista dalla normativa di riferimento	Docenti, Responsabili del rispetto del divieto di fumo, Dirigente scolastico o suoi collaboratori
	Comportamenti scorretti durante le assemblee di istituto	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico
	Falsificare firme e/o valutazioni	Sospensione da 1 a 3 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe
	Allontanamento dalla scuola non autorizzato	Sospensione da 1 a 3 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe
	Tenere un comportamento scorretto e irrispettoso/	Sospensione da 1 a 7 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe

denigratorio nei confronti del personale della scuola		
Non rispettare l'ambiente, le attrezzature, gli arredi scolastici. L'allievo danneggia il proprio banco o l'aula o altri ambienti/cose	Sospensione da 1 a 7 gg, stabiliti dal CdC. Rimborso del danno su valutazione dello stesso da parte del RSPP ovvero dell'Ente locale proprietario	DS / Consiglio di Classe
Commettere furti	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe
Usare in modo improprio e diffondere dati personali altrui, acquisiti anche tramite cellulari o altri dispositivi elettronici	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe. Segnalazione al Referente di Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente scolastico che attiveranno gli opportuni interventi e le opportune procedure previsti dalla normativa vigente. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente e le famiglie o gli esercenti della responsabilità genitoriale.
Violazione delle norme di sicurezza	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe
Aggressione fisica, comportamento aggressivo / violento/ diffamatorio via web o altro, atti di bullismo. I comportamenti accertati e che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel	Sospensione da 1 a 15 gg, stabiliti dal CdC	Consiglio di Classe

	Regolamento di Istituto. Quando possibile saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.		
	Comportamento non conforme al regolamento viaggi e/o visite di istruzione durante le uscite	Nota disciplinare. Eventuale rimpatrio o rientro (a carico dei genitori). Per i casi più gravi sospensione da 1 a 15 gg.	Docente Consiglio di Classe
<b>C. Mancanze disciplinari gravissime</b>	Essere in possesso e/o usare sostanze stupefacenti o alcoliche	Sospensione da 16 a 20 gg	Consiglio di Istituto
	Tenere comportamenti lesivi dell'incolumità altrui (atti di bullismo di particolare gravità, pestaggi, estorsioni)	Sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio di Istituto
	Spacciare sostanze stupefacenti o alcoliche	Sospensione da 20 a 30 gg	Consiglio di Istituto
	Detenzione/uso di armi o altri oggetti che mettano a rischio o attentino all'incolumità fisica delle persone.	Allontanamento permanente dalla scuola / esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di Istituto

N. B. Nel caso di mancanze disciplinari che si configurano come reati penali la scuola informa gli organi competenti per l'avvio della procedura prevista dal codice penale.

Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

#### **Organi competenti ad irrogare le sanzioni**

- Il singolo docente/ il Coordinatore di Classe.
- Il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore)
- Il Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in forma scritta. I Genitori e gli Studenti che ne fanno parte ricevono la designazione ad incaricato del trattamento dei dati personali.

- Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è esteso a tutte le sue componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto. I Genitori e gli Studenti che ne fanno parte ricevono la designazione ad incaricato del trattamento dei dati personali.

Nell'eventualità che un membro facente parte dell'organo competente sia direttamente interessato al procedimento in corso, dovrà astenersi.



Le deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

L'azione disciplinare verso gli alunni esercitata dalla scuola costituisce provvedimento amministrativo, pertanto ad esso si applica la normativa introdotta dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico (DS).

Le fasi del procedimento amministrativo sono:

1. avvio del procedimento (formalizzazione dell'istruttoria)
2. istruttoria (esercizio del diritto di difesa che la scuola è obbligata a garantire)
3. fase decisoria.

I provvedimenti devono essere espletati entro 30 giorni dall'avvio.

#### **1. Avvio del procedimento** (Dirigente Scolastico o docente/i delegati)

- Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti.
- Nei casi di violazioni di minore gravità, l'avvio del procedimento disciplinare (richiami e note) può avvenire anche in forma orale da parte di un organo diverso dal Dirigente Scolastico (es. docente della classe, coordinatore del consiglio di classe); viene, inoltre, informato il Coordinatore di classe che valuta l'opportunità di una convocazione della famiglia e ne dà segnalazione al Consiglio di Classe.
- Il testo della contestazione, in forma scritta per le mancanze più gravi, contiene una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto, così come codificati nel presente Regolamento di disciplina interno. La contestazione indica la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.
- Per tutte le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola (sospensione) o sanzioni alternative, l'avvio del procedimento disciplinare deve avvenire in forma scritta.
- La contestazione degli addebiti è inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della maggiore età. Per gli alunni maggiorenni, copia della contestazione è comunque trasmessa alla famiglia.
- Il testo della contestazione degli addebiti contiene l'invito allo studente e alla sua famiglia a esporre le proprie ragioni a difesa, indicando le modalità di esercizio di tale diritto. Esso è notificato alla famiglia, e allo studente maggiorenne, attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano, con sottoscrizione per ricevuta.

- Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento temporaneo dalla scuola fino a 15 giorni il Dirigente Scolastico, convoca il consiglio di classe.
- Per le sanzioni che possano prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente prende gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto, con procedura d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano.
- Per quanto riguarda atti o episodi di cyberbullismo si procede a segnalazione al Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tempestivamente le famiglie o gli esercenti della responsabilità genitoriale.

## **2. Istruttoria, partecipazione e contraddittorio** (Dirigente Scolastico o coordinatore del consiglio di classe o docente delegato)

- L'audizione dello studente può essere effettuata in sede separata dal Dirigente o suo delegato o in sede di riunione dell'organo collegiale competente, convocato con tutte le sue componenti. L'audizione viene formalizzata in forma verbale o scritta, anche con annotazione a verbale del Consiglio di classe delle dichiarazioni delle parti.
- Per le sanzioni lievi, l'audizione è verbale e viene condotta dal singolo docente/ coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro.
- Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, l'audizione avviene alla presenza dei membri che compongono l'organo collegiale, con annotazione a verbale delle dichiarazioni delle parti. L'irrogazione della sanzione prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento.

Se la sanzione disciplinare adottata prevede l'allontanamento temporaneo dalla scuola, quest'ultimo può essere convertito in:

- 1. attività di approfondimento finalizzate al recupero della mancanza disciplinare.
- 2. attività di volontariato organizzate dalla scuola senza riconoscimento di credito formativo, previa sottoscrizione di relativo patto formativo.

## **3. Fase Decisoria**

- Terminata la fase "istruttoria", l'organo preposto adotta la decisione rispetto alla sanzione disciplinare ovvero alla sua archiviazione. La comunicazione della sanzione (tranne per le mancanze lievi, per le quali è prevista annotazione sul registro di classe visibile alla famiglia) avviene per opera del Dirigente Scolastico, in forma scritta, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento è inserito nel fascicolo personale dell'alunno (DM 16.11.1992 art. 3). Nel provvedimento finale è indicata alla famiglia la possibilità di ricorrere all'Organo di garanzia.

## **IMPUGNAZIONI**

- L'atto di impugnazione viene presentato contro eventuali vizi di forma o vizi procedurali del provvedimento entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, all'organo di garanzia.

- L'impugnazione è un atto scritto dallo studente/essa o genitore, documentato e/o sostenuto da testimoni; esso deve indicare i motivi dell'impugnazione, evidenziando i vizi del provvedimento, o i fatti, anche nuovi, che non siano stati adeguatamente considerati e che si ritiene possano comportare la revisione o anche l'annullamento della sanzione. L'atto di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione.
- L'Organo di Garanzia può accogliere o no l'impugnazione, motivando per iscritto la sua decisione. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, l'Organo di Garanzia può disporre la riconvocazione dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione.

### **ORGANI DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia è l'organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare. Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia interno è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia deve ricevere l'atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

L'Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi componenti, in caso di assenza o impedimento ad essere presente di un componente, interviene un componente supplente. All'inizio della riunione viene individuato il segretario che redigerà il verbale seduta stante. L'Organo di Garanzia, previo esame della documentazione relativa all'impugnazione presentata, delibera all'unanimità o a maggioranza se accogliere o meno l'atto di impugnazione. Nel caso di accoglimento, stabilisce la riconvocazione dell'organo che ha irrogato la sanzione, alla presenza di uno o più membri dell'Organo di Garanzia indicati dall'Organo di Garanzia stesso.

L'Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all'impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'atto stesso.

L'Organo di garanzia regionale è di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", anche contro le violazioni a quest'ultimo, contenuto all'interno del Regolamento d'Istituto.



